Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 27 novembre 1931 - Anno X** — **Numero 274**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1728.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1421.
Modifiche allo statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Siena, approvato con R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395, e 30 ottobre 1930, numero 1771;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Siena, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 27. — Nell'elenco delle materie della Facoltà di medicina e chirurgia, dopo l'insegnamento di chimica inorganica e organica, è aggiunto col n. 3 quello di « chimica fisiologica » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1729.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1422.
Modifiche allo statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Bari, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169, 31 ottobre 1929, numero 2481, e 30 ottobre 1930, n. 1858;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Bari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 16. — È sostituito dal seguente:
« Gli esami di laurea e di diploma si svolgono secondo la forma stabilita nell'ordinamento di ogni singola Facoltà o Scuola ».

Art. 29. — È sostituito dal seguente:
« L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione dev'essere presentata in segreteria in triplice copia almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;
b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente, concordati fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni ».

Art. 49. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi quelli di « storia della medicina » e di « patologia esotica », di cui ai numeri 29 e 30, e in conseguenza l'insegnamento di « radiologia » prende il n. 29.

Art. 50. — Sono apportate le seguenti modifiche:
1. Nell'istituto di medicina interna (n. 17) è soppresso l'insegnamento di « patologia esotica », di cui alla lettera c), e in conseguenza la lettera d) è modificata in c).
2. Nell'istituto di chirurgia (n. 18) è soppresso l'insegnamento di « storia della medicina », di cui al n. 4, e in conseguenza è modificato il numero d'indicazione dell'insegnamento successivo.

Art. 55. — Nella lettera a), in cui sono stabiliti gl'insegnamenti per i quali è obbligatoria la frequenza di un intero anno scolastico, sono soppressi gl'insegnamenti di « storia della medicina » e di « patologia esotica ».

Art. 56. — È aggiunto il seguente comma:
« L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;
b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente e notificati alla segreteria con un preavviso di 15 giorni avanti l'inizio della sessione ».

Art. 67. — È sostituito dal seguente:
« In ciascuna Scuola di perfezionamento gl'iscritti sono sottoposti ad esami di profitto e ad un esame di diploma.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato l'esame di profitto dell'anno precedente, come non è ammesso agli esami di diploma chi non abbia superato tutti gli esami di profitto stabiliti dalla relativa Scuola di perfezionamento.
Nel manifesto annuale saranno indicati per ciascuna Scuola l'ordine degli studi e le modalità degli esami di profitto ».

Art. 84. — È sostituito dal seguente:
« L'insegnamento della farmacognosia e relativi esercizi viene affidato per incarico all'insegnante di farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia.
L'insegnamento della mineralogia viene dato per incarico.
L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica con relativi esercizi è di regola affidato ad un professore di ruolo.
All'istituto di chimica farmaceutica appartengono gl'insegnamenti di:
a) chimica farmaceutica;
b) chimica bromatologica;
c) tecnica farmaceutica.
La direzione dell'istituto spetta al professore di ruolo di chimica farmaceutica; gli altri due insegnamenti sono affidati per incarico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 109. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1730.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1425.

Devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera pia « Manicomio di S. Servolo e S. Clemente » esistente in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del servizio di assistenza agli alienati poveri appartenenti alla provincia di Venezia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il patrimonio dell'Opera pia « Manicomio di S. Servolo e S. Clemente », in Venezia, è devoluto alla provincia di Venezia, per i fini dell'assistenza legale agli alienati poveri appartenenti alla Provincia medesima, cessando detto manicomio di essere istituzione autonoma di pubblica beneficenza.

Art. 2.

La provincia di Venezia, a tacitazione dei diritti spettanti sul patrimonio del cessato istituto alle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Vicenza, verserà ad esse, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la somma complessiva di L. 2.500.000, da ripartirsi tra le Provincie medesime con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

La provincia di Venezia sarà, inoltre, tenuta ad accogliere a pagamento nel manicomio, nei limiti dei posti disponibili, alienati poveri appartenenti alle Provincie di cui al precedente comma, alle condizioni da determinarsi nel regolamento speciale dell'Istituto, a norma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 112. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1731.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 13 novembre 1931, n. **1434.**
Provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 13 novembre 1931-X, sul decreto concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

SIRE !

I nuovi atteggiamenti assunti dall'economia mondiale nel periodo posteriore alla guerra, col succedersi di crisi profonde, hanno reso essenziale, nell'interesse della pubblica economia, il rafforzamento degli organismi industriali e commerciali, per adattarli alla nuova situazione che si è andata determinando nell'interno e all'estero e per renderli più idonei a lottare contro la crescente concorrenza internazionale, resa sempre più acuta e più agguerrita.

Per agevolare gli sforzi tendenti alla concentrazione delle aziende in enti più forti e più saldi il Governo ha da tempo promosso alcuni provvedimenti, contenenti facilitazioni di ordine fiscale e di ordine giuridico per le fusioni di società commerciali, che costituiscono la forma più usuale mediante la quale si attua la concentrazione delle aziende.

Le facilitazioni di carattere fiscale furono originariamente dettate col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 340, e prorogate poi, con opportune integrazioni, col R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2756, con la legge 27 giugno 1929, n. 1173, e quindi con l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678.

In virtù di quest'ultimo provvedimento tali facilitazioni sono in vigore fino al 30 giugno 1935.

Le facilitazioni di ordine giuridico consistono essenzialmente nella limitazione del diritto di recedere dalle società, nel caso di dissenso dalla maggioranza che deliberò la fusione. Tale limitazione, di cui fu sentito il bisogno sin da quando il ritmo normale della vita economica nazionale risentì i primi turbamenti conseguenziali all'inizio della guerra, venne disposta la prima volta con l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, e da allora fu mantenuta, con maggiore o minore estensione, quasi ininterrottamente per effetto di successivi provvedimenti, e cioè del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1854, e del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1672, e quindi del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, l'efficacia del quale fu poi prorogata con legge 28 maggio 1925, n. 796.

Altre facilitazioni di carattere giuridico, limitate però ai casi di fusione riconosciuti e dichiarati dal Governo di pubblico interesse, furono accordate con l'art. 2 del citato R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37.

Se non che la concentrazione delle aziende può avvenire non soltanto mediante vera e propria fusione di società, ma anche qualche volta con forma diversa, specialmente mediante apporti di attività di alcune aziende in altre società esistenti o da costituire. In tal caso le società che hanno fatto gli apporti non scompaiono, come nelle ipotesi di fusione, ma continuano ad esistere e diventano possessori delle azioni della società, a cui furono trasferite le loro attività, assumendo così, in tutto o in parte, il carattere di società finanziarie, di quel tipo specialmente che è conosciuto col nome di « holding ».

Questa specie di operazione si differenzia dalla fusione vera e propria dal lato giuridico, ma da quello economico non è da essa dissimile. Da ciò deriva la convenienza che anche a questa forma di concentrazione siano accordate le stesse facilitazioni di ordine fiscale e giuridico di cui godono le concentrazioni operate mediante fusione.

Nè, per quanto riguarda la limitazione del diritto di recesso, si viene con ciò a derogare al principio mantenuto fermo nei provvedimenti anteriori, i quali escludevano il diritto di recesso solo nei casi di fusione senza cambiamento dell'oggetto della società, giacchè, anche nel caso di concentrazione di aziende eseguita mediante apporti, non vi è un vero e proprio cambiamento dell'oggetto sociale. Le società, infatti, che apportano le proprie attività in altra società, ricevendone in cambio le azioni, continuano ad essere interessate nell'esercizio di quello stesso ramo di commercio che forma l'oggetto sociale: ma questo esercizio, anzichè essere fatto direttamente, viene fatto a mezzo dell'altra società, della quale esse con il possesso delle azioni sono partecipi.

Si tratterà quindi di una semplice limitazione e non di un vero e proprio cambiamento di oggetto sociale.

L'art. 1 del decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà non fa in sostanza che applicare le norme vigenti per le concentrazioni di aziende operate mediante fusione anche alle concentrazioni effettuate nella forma diversa degli apporti, data la identica sostanziale finalità economica che nell'uno o nell'altro modo si persegue.

E in corrispondenza con quanto fu disposto per i casi di fusione, mediante decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, l'art. 2 dello schema stabilisce adeguate riduzioni degli onorari dovuti ai notari per le loro prestazioni in atti necessari per attuare le operazioni di concentrazione delle aziende. Le stesse ragioni di pubblico interesse per cui lo Stato esime tali operazioni da imposizioni giustificano la facilitazione accordata anche per ciò che riguarda gli onorari, che peraltro vengono ridotti solo quando raggiungano cifre molto rilevanti, in conseguenza di operazioni di eccezionale importanza. Gli onorari rimangono infatti immutati fino a che il valore a cui sono commisurati non superi i 50 milioni; e solo sull'eccedenza si opererà la riduzione. Resta quindi assicurato in ogni caso un adeguato compenso per le prestazioni notarili.

L'art. 3 contiene disposizioni speciali per il personale delle società, l'attività delle quali venga in tutto o in parte a cessare. A tale personale viene assicurato un diritto di preferenza nelle prime assunzioni da farsi dalla società o dalle società nelle quali le aziende sono concentrate: e quello che, risultando esuberante, deve essere licenziato, avrà diritto al trattamento disposto dalla legge sull'impiego privato.

Il provvedimento proposto avrà la sua applicazione alla concentrazione che sarà operata tra le grandi compagnie di navigazione, ma esso potrà essere utilizzato anche per altri casi di concentrazioni di aziende, che possono apparire necessarie in questo delicato momento dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, la cui efficacia fu prorogata con legge 28 maggio 1925, n. 796, il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e il R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabili i provvedimenti in vigore per le fusioni di società commerciali alle concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in altre società, per facilitare il coordinamento dell'attività economica degli enti industriali e commerciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, numero 75, la cui efficacia fu prorogata con legge 28 maggio 1925, n. 796, nonchè quelle del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678,

e dei provvedimenti in questo richiamati si applicano altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire, quando anche in conseguenza di tale apporto l'oggetto delle società apportanti venga limitato, perchè l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce sia in tutto o in parte trasferito alle altre società.

Art. 2.

Per tutti gli atti occorrenti per le operazioni di concentrazione di aziende prevedute nell'articolo precedente, quando la concentrazione sia dichiarata di pubblico interesse, gli onorari spettanti ai notari, qualunque sia la natura delle cose apportate, si calcolano sull'ammontare complessivo del capitale della nuova o delle nuove società da costituire e delle obbligazioni che le società stesse emettessero in relazione agli apporti. Qualora si tratti di apporti a società esistenti, gli onorari suddetti si calcolano sull'aumento di capitale deliberato dalla società in relazione ai detti apporti.

Quando l'ammontare del valore computato secondo le norme precedenti superi il limite di 50 milioni, gli onorari sulla parte eccedente tale limite sono ridotti alla metà e, nel caso che superi i 100 milioni, gli onorari sono ridotti ad un decimo sulla parte che eccede questo secondo limite.

Art. 3.

Nel caso di concentrazione di aziende sia per via di fusione, sia per via di apporto di attività, quando tale concentrazione è dichiarata di pubblico interesse, a' termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, gli impiegati dipendenti dalle società fuse o la cui attività viene in tutto o in parte a cessare, hanno diritto di essere preferiti nelle prime assunzioni da farsi dalla società o dalle società nelle quali le aziende sono concentrate, conservando la propria anzianità; quelli che risultino esuberanti possono essere licenziati, nonostante ogni patto in contrario, ma hanno diritto alle indennità previste in caso di licenziamento dal R. decreto-legge 30 novembre 1924, n. 1825, e conservano per un anno dal licenziamento il diritto ad essere preferiti ad estranei nelle eventuali successive assunzioni, salvo speciali ragioni di servizio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 126. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1732.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1428.

Autorizzazione ai comuni di Rimini e Pompei, dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 (sub 9, lettera *d*) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Viste le domande prodotte dai comuni di Rimini e Pompei per avvalersi della disposizione suaccennata;

Visti i decreti del Nostro Ministro per l'interno in data 30 novembre 1926 e 21 aprile 1931, in base ai quali i nominati Comuni vanno considerati come luoghi di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe prima, lettera *C*, il comune di Rimini, e per la classe terza il comune di Pompei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 115. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1733.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. 1429.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Isasca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 391, col quale i comuni di Isasca e Venasca sono stati riuniti nell'unico comune di Venasca;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Venasca, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Isasca;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Isasca è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 116. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1734.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1931, n. **1443**.

Modificazione della convenzione con la Società anonima « Porto industriale di Venezia », concessionaria dei lavori di costruzione del nuovo porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 18 agosto 1926, stipulata fra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia ed il rappresentante della Società anonima « Porto industriale di Venezia » per la concessione a quest'ultima Società, da parte dello Stato, dell'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera per l'ammontare di L. 61.158.032,80;

Ritenuto che delle opere previste per l'importo suaccennato giusta piano regolatore e progetto 30 ottobre 1925 sono state approvate a tutt'ora varie perizie per il complessivo importo di L. 31.716.412 e che restano pertanto da autorizzare ulteriori spese per un residuale importo di lire 29.441.620,80;

Ritenuto che, oltre quelli previsti in perizie debitamente approvate, sono stati eseguiti dalla Società lavori per un importo di circa L. 7.000.000 al cui impegno di spesa e conseguenti pagamenti non è stato possibile provvedere per mancanza di corrispondenti disponibilità;

Ritenuta pertanto la urgente necessità, per assicurare l'ulteriore svolgimento del programma delle opere entro il predetto limite di spesa di L. 29.441.620,80, di trasformare il sistema dei pagamenti che rimangono ad effettuarsi in favore della Società concessionaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto si attiene a pagamenti afferenti ad impegni già assunti, agli ulteriori pagamenti da effettuarsi a favore della Società « Porto industriale di Venezia », nel complessivo importo di L. 29.441.620,80 in dipendenza della succitata convenzione 18 agosto 1926, sarà provveduto in trenta annualità anticipate comprensive di capitale ed interesse al tasso del 7,25 per cento. Il limite massimo di pagamento per esercizio finanziario per tutta la durata dell'ammortamento rimane stabilito in L. 2.268.025 giusta piano di ammortamento presuntivo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici procederà alla determinazione delle annualità in base agli stati di avanzamento dei lavori da rilasciarsi dal Genio civile ed ai certificati di collaudo, ed emetterà un decreto di approvazione dei detti stati di avanzamento o certificati di collaudo, col quale liquiderà il credito della Società verso lo Stato, stabilendo l'epoca del pagamento in relazione agli impegni già presi.

Art. 3.

Lo Stato si riserva sempre la facoltà sia di pagare i lavori in corso d'opera, secondo gli stati di avanzamento, come di riscattare le annualità predette depurate dagli interessi non maturati ed infine di diminuire il periodo di ammortamento, aumentando correlativamente le singole annualità.

Art. 4.

Le annualità potranno essere cedute dalla Società concessionaria agli Istituti finanziatori.

Art. 5.

Al Ministero dei lavori pubblici è riservata la facoltà di variare in qualsiasi momento il programma di opere che rimangono da eseguire, sia sopprimendone alcune, sia sostituendole con altre, comprese oppur no nel menzionato progetto di massima 30 ottobre 1925, fermo sempre restando, in quest'ultimo caso, l'importo totale della spesa di lire 29.441.620,80.

Art. 6.

Il nuovo termine per l'ultimazione delle opere previste nella succitata convenzione 18 agosto 1926 resta stabilito in anni quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per quant'altro non è detto nel presente decreto vigono le pattuizioni della convenzione 18 agosto 1926. Con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità che fossero necessarie per l'applicazione del presente decreto. L'anzidetto decreto di approvazione sarà emesso di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le comunicazioni.

Art. 8.

Il limite di impegno stabilito dall'art. 3 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione nonchè per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali è aumentato per l'esercizio 1931-1932 di L. 2.268.025.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 130. — MANCINI.

ALLEGATO.

PIANO DI AMMORTAMENTO.

Esercizio finanziario 1931-32 . .	Annualità . . . L.	770.346,10
Esercizio finanziario 1932-33 . .	Annualità . . . »	1.309.588,37
Esercizio finanziario 1933-34 . .	Annualità . . . »	1.848.830,64
Esercizio finanziario dal 1934-35 al 1960-61	Annualità . . . »	2.268.023,78
Esercizio finanziario 1961-62 . .	Annualità . . . »	1.497.677,68
Esercizio finanziario 1962-63 . .	Annualità . . . »	958.435,41
Esercizio finanziario 1963-64 . .	Annualità . . . »	419.193,14

Ammontare complessivo della spesa L. 68.040.713,40.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1931.
Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per la applicazione del predetto testo unico, a complemento di quelle stabilite col precedente decreto Ministeriale 19 settembre 1931;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decretano:

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

Roma, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale.

A complemento delle istruzioni dettate per l'applicazione del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, con le norme provvisorie approvate con il decreto Ministeriale 19 settembre 1931-IX, si ravvisa necessario impartire alcune nuove disposizioni in seguito a taluni quesiti proposti circa l'applicazione della tassa sulle insegne e l'imposta di licenza riflettente gli esercizi di vendita delle bevande alcooliche e vinose nonchè della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alle linee aeree per trasporto di energia elettrica.

A) *Tassa sulle insegne.*

Per quanto riflette la tassa sulle insegne i dubbi sono sorti a causa delle interferenze che con le attuali norme regolanti le insegne stesse hanno le disposizioni del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, il quale disciplina le pubbliche affissioni e la pubblicità.

Occorre al riguardo chiarire quali iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità, ecc., debbano considerarsi insegne agli effetti della applicazione della tassa prevista dall'art. 201 del testo unico in esame, di guisa che tutte le altre forme di pubblicità debbano considerarsi assoggettabili alle norme della citata legge 14 giugno 1928, n. 1399.

In proposito si dichiara che deve intendersi abbiano carattere di insegna solo le iscrizioni e simili, poste nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione, le quali facciano menzione di un dato o di una attività permanente dell'esercizio stesso, come il nome della ditta esercente o la qualità dell'esercizio o la indicazione generica delle merci in esso vendute.

Tutte le altre tabelle o iscrizioni o targhe in uso nel commercio e nella industria le quali non rispondano ai requisiti predetti sono in conseguenza da ritenersi contemplate dalla legge sulla pubblicità e sulle affissioni, qualunque sia la materia di cui siano costituite.

Quindi, ad esempio, ove nella sede di una farmacia trovisi una iscrizione con la dicitura « Farmacia N. N. » ed un'altra con la indicazione generica « Specialità estere e nazionali » entrambe devono considerarsi insegne agli effetti della tassa. Qualunque altra iscrizione o figura riferentesi a specificati prodotti della stessa farmacia o di altre ditte devono considerarsi soggette alla legge delle pubbliche affissioni.

B) *Imposta di licenza per le bevande alcooliche e vinose.*

Per quanto si attiene all'imposta di licenza per gli esercizi che smerciano bevande alcooliche e vinose la quale, come è noto, si commisura al valore locativo degli esercizi e con le aliquote stabilite dall'art. 185 del testo unico, non possono sorgere dubbi circa l'accertamento del valore locativo quando la vendita degli alcoolici e delle bevande vinose viene normalmente fatta in determinati locali o ambienti sebbene l'esercizio comprenda altri ambienti o locali nei quali tale smercio non viene normalmente fatto.

In tali casi l'imposta è da commisurarsi al valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano o smerciano le bevande alcooliche o vinose.

Si hanno però molti casi in cui lo smercio delle bevande alcooliche o vinose è fatto promiscuamente con altri generi nello stesso locale.

Poichè lo scopo della legge è quello di assoggettare al predetto tributo contemplato dall'art. 185 del testo unico lo smercio delle bevande alcooliche e vinose e non pure lo smercio degli altri generi, è logico che per questi esercizi il valore locativo sul quale è da commisurarsi la imposta non può essere quello attribuibile all'intero locale di esercizio, ciò che darebbe luogo ad una assai grave imposizione in contrasto con lo spirito della legge, ma soltanto quella quota del valore locativo complessivo la quale si presume che rappresenti in via di apprezzamento, la parte attribuibile nella attività complessiva dell'esercizio stesso allo smercio delle bevande alcooliche o vinose e questa quota parte può normalmente calcolarsi in misura non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello complessivamente attribuito all'esercizio.

Pertanto si dispone che, ove non sia possibile identificare materialmente gli ambienti nei quali normalmente si smerciano bevande alcooliche o vinose, l'imposta debba applicarsi sopra una quota di valore locativo non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello complessivamente attribuito all'esercizio.

Ne consegue che la rimanente parte del valore locativo degli esercizi sopra accennati è assoggettabile soltanto all'imposta stabilita dagli articoli 187 e 188 del testo unico ed in conformità delle norme sancite dagli articoli stessi.

Nel caso dei caffè e ristoranti delle stazioni e simili, va anche considerato che il canone corrisposto rappresenta in parte un corrispettivo della concessione e in parte l'effettivo canone di affitto. In questo caso va sceverata la parte che costituisce il corrispettivo della concessione che si potrà calcolare, in via di massima a circa la metà del canone complessivo, e la imposta di licenza nella misura di cui allo art. 185 andrà applicata sulla parte del canone che rappresenta la quota di affitto, coi suaccennati criteri di discriminazione del valore locativo indicati per gli stessi esercizi ove si smerciano bevande alcooliche e vinose.

Va, inoltre, tenuto presente che l'applicazione dei criteri suesposti dovrebbe portare, per i comuni nei quali già era in vigore la imposta di licenza sugli esercizi di vendita di bevande alcooliche o vinose nell'anno 1924, a dare un gettito del tributo circa doppio di quello riscosso in quest'ultimo anno.

Si prescrive perciò che, per detti comuni, le Giunte provinciali amministrative debbano contenere la previsione del gettito del tributo in somma doppia di quella riscossa nell'anno 1924.

C) *Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

Le Giunte provinciali amministrative nell'approvare, sentito il parere del Genio civile e del Consiglio provinciale dell'economia, le tariffe delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non devono perdere di vista che il testo unico lascia sostanzialmente immutata la natura del tributo, come è affermato nelle istruzioni provvisorie, portando ad esso solo le innovazioni accennate nelle istruzioni stesse.

Sarà solamente obbligatorio nei casi previsti dagli articoli 255 e 256 ottenere il migliore rendimento di questa tassa. Le tariffe riguardanti in genere l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sono lasciate alla piena discrezione delle Amministrazioni variando assai sensibilmente il loro valore commerciale secondo le usanze locali e la configurazione degli abitati ed è opportuno in questo campo che le Amministrazioni non rechino sensibili mutamenti alle tariffe finora in vigore.

Invece l'occupazione del sottosuolo con cavi, condutture è regolata dagli articoli 197 e 198 così come con l'art. 199 è regolata la occupazione del suolo e sottosuolo coi distributori dei carburanti e queste tasse sono obbligatorie nel caso degli articoli 255 e 256.

Ma avendo qualche Amministrazione sia comunale sia provinciale applicata alle condutture elettriche la tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale in modo non conforme allo spirito della legge e delle istruzioni, si richiama l'attenzione delle Giunte provinciali amministrative che ove dalle predette Amministrazioni si creda necessario per ragioni di bilancio addivenire alla tassazione anche di queste occupazioni, o essa sia resa necessaria dall'applicazione degli articoli 255 e 256, sempre che non ostino convenzioni esistenti tra gli enti predetti e le ditte che gestiscono tali condutture, occorre tener presente che le tariffe devono essere, in ogni modo, in relazione a quelle dell'articolo 198 per la occupazione del sottosuolo perchè questa ultima servitù non è meno gravosa di quella soprastante al suolo stradale. E poichè l'articolo alla lettera *a*) importa una tariffa massima di circa lire 2,50 al mq., ne consegue che tale deve essere la misura massima della tariffa anche per l'occupazione dello spazio anzidetto.

Per spazio soprastante al suolo stradale, occupato dalle condutture, deve intendersi la proiezione di ogni singolo filo nonchè dei sostegni.

Per semplificare l'applicazione della tassa, dovranno le Amministrazioni compilare una tariffa graduata per diversi tipi di sostegno, comprendendo in essa anche la tassazione dello spazio occupato dai fili sospesi ai sostegni; proiezione che si può, in una media di larga approssimazione, ritenere da 10 a 20 volte la proiezione dei sostegni stessi, secondo la loro minore o maggiore sporgenza.

Nè va dimenticato che la tariffa va graduata, sia secondo la importanza della località, sia secondo la maggiore o minore importanza delle aree pubbliche, che devono essere classificate in categorie.

Si ritiene inoltre che siano da esentarsi dalla tassa le linee agricole contemplate dall'art. 13 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e dal R. decreto 5 settembre 1922, n. 1454.

La tariffa massima da adottare sarà quindi la seguente basata sulla ripartizione dei sostegni in tre categorie:

a) paline (pali fissati su edifici) o mensole distinti secondo la loro sporgenza dal muro o la loro massima larghezza oltre metri 0,60, fino a m. 0,60, fino a m. 0,40 (tali misure vanno calcolate comprendendovi anche tutti gli elementi costruttivi affidati alle paline o mensole o che servono a questi di sopporto);

b) pali in legno, ferro, cemento, travi striate o bates aventi al punto di incastro nel terreno un diametro superiore o inferiore a m. 0,30;

c) tralicci aventi un basamento con lato superiore o inferiore a m. 0,80.

a) **Per ogni mensola o palina.**

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C D	E-F	G-H I
	Lire			
Centro dell'abitato:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	5,00	4,50	4,00	3,00
» » fino » 0,60 .	3,00	2,60	2,40	1,80
» » » » 0,40 . .	2,00	1,80	1,60	1,20
Zona limitrofa:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 . .	4,00	3,60	3,20	2,40
» » fino » 0,60 . .	2,40	2,20	2,00	1,40
» » » » 0,40 . .	1,60	1,40	1,20	1,00
Sobborghi e frazioni:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 .	3,00	2,70	2,40	1,80
» » fino » 0,60 .	1,80	1,60	1,40	1,10
» » » » 0,40 . .	1,20	1,10	1,00	0,80
Rimanente territorio:				
mensola sporgente oltre m. 0,60 .	2,00	1,80	1,60	1,20
» » fino » 0,60 .	1,20	1,10	1,00	1,00
» » » » 0,40 . .	0,80	0,70	0,60	0,50

b) **Per ogni palo.**

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C D	E-F	G-H I
	Lire			
Centro dell'abitato:				
diametro superiore a m. 0,30	25,00	22,00	20,00	18,00
» inferiore a m. 0,30	12,50	11,00	10,00	9,00
Zona limitrofa:				
diametro superiore a m. 0,30	15,00	14,00	14,00	12,00
» inferiore a m. 0,30	7,50	7,00	7,00	6,00
Sobborghi e frazioni:				
diametro superiore a m. 0,30	10,00	8,00	7,00	7,00
» inferiore a m. 0,30	5,00	4,00	3,50	3,50
Rimanente territorio:				
diametro superiore a m. 0,30	1,50	1,50	1,00	1,00
» inferiore a m. 0,30	0,75	0,75	0,50	0,50

c) **Per ogni traliccio.**

LOCALITÀ OVE SI TROVANO SITUATI I SOSTEGNI	CLASSI DI COMUNI (Art. 11)			
	A	B-C D	E-F	G-H I
	Lire			
Centro dell'abitato:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	100,00	70,00	60,00	45,00
» » inferiore a m. 0,80	80,00	45,00	40,00	30,00
Zona limitrofa:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	70,00	60,00	45,00	35,00
» » inferiore a m. 0,80.	45,00	40,00	30,00	25,00
Sobborghi e frazioni:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	45,00	35,00	35,00	25,00
» » inferiore a m. 0,80.	30,00	25,00	25,00	20,00
Rimanente territorio:				
lato basamento superiore a m. 0,80.	25,00	25,00	15,00	15,00
» » inferiore a m. 0,80.	15,00	15,00	10,00	10,00

Roma, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno:* ARPINATI.

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Carlo Giovanni Enrietti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Carlo Giovanni Enrietti, nato a Torino il 10 dicembre 1866 da Giuseppe e da Teresa Ochetti, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Enrietti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 novembre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Carlo Giovanni Enrietti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(8797)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Bolcic di Giovanni, nato a Muggia il 29 ottobre 1902 e residente a Rabuiese, 122, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Bolcic nata Novello di Antonio, nata il 10 aprile 1904, moglie;
2. Emma di Angelo, nata il 22 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7909)

N. 11419-124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bolcich di Andrea, nato a Muggia il 10 settembre 1895 e residente ad Albaro, 357, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bolcich nata Zivetz di Giovanni, nata il 19 settembre 1898, moglie;
2. Enrico di Pietro, nato il 18 gennaio 1921, figlio;
3. Arcadio di Pietro, nato il 21 settembre 1922, figlio;
4. Fiorentino di Pietro, nato il 10 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7910)

N. 11419-125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bolcich di Giuseppe, nato a Muggia il 15 febbraio 1901 e residente a Rabuiese, 123, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bolcich nata Pechiarich di Giuseppe, nata il 22 giugno 1903, moglie;
2. Remo di Antonio, nato l'8 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7911)

N. 11419-126.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bolcich di Giuseppe, nato a Capodistria il 1° marzo 1885 e residente a Muggia, 740, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stefania Bolcich nata Miloch di Giovanni, nata il 19 dicembre 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7912)

N. 11419-127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bolcich di Andrea, nato a Muggia il 6 settembre 1883 e residente ad Albaro, 359, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta peri seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bolcich nata Muslavic di Giovanni, nata il 14 luglio 1884, moglie;
2. Edoardo di Giovanni, nato il 27 aprile 1908, figlio;
3. Guido di Giovanni, nato il 12 settembre 1907, figlio;
4. Vladimiro di Giovanni, nato il 17 ottobre 1914, figlio;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 24 febbraio 1919, figlio;
6. Ottilia di Giovanni. nata il 4 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7913)

N. 11419-128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bolsich di Cristoforo, nato a Muggia l'8 dicembre 1874 e residente a S. Rocco, 28, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia Bolsich nata Pietrou di Giovanni, nata il 13 febbraio 1872, moglie;
2. Aurelia di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1904, figlia;
3. Dante di Giuseppe, nato il 30 giugno 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7914)

N. 11419-129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bolcich di Giorgio, nato a Dolina il 6 settembre 1885 e residente a Barisoni, 415, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bolcich nata Milloch di Biagio, nata il 26 maggio 1891, moglie;
2. Elena di Giovanni, nata il 18 dicembre 1914, figlia;
3. Romilda di Giovanni, nata il 19 agosto 1918, figlia;
4. Geminiano di Giovanni, nato il 16 maggio 1923, figlio;
5. Olivio di Giovanni, nato il 3 aprile 1925, figlio;
6. Graziano di Giovanni, nato il 16 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7915)

N. 11419-130.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bolcich di Andrea, nato a Muggia il 28 ottobre 1878 e residente a Rabuiese n. 124, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bolcich nata Corda di Antonio, nata il 16 dicembre 1873, moglie;
2. Giustina di Giovanni, nata il 19 luglio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7916)

N. 11419-131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bolcich di Antonio, nato a Klanez il 1° febbraio 1875 e residente a Sindis n. 92, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Giovanni, nato il 1° aprile 1905, figlio;
2. Stefania di Giovanni, nata il 1° ottobre 1906, figlia;
3. Olivia di Giovanni, nata il 28 maggio 1909, figlia;
4. Giuseppe di Giovanni, nato l'8 marzo 1911, figlio;
5. Mario di Giovanni, nato il 15 dicembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7917)

N. 11419-132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bolcich fu Antonio, nato a Capodistria il 20 novembre 1894 e residente a Muggia, 391, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Genoveffa Bolcich nata Furlanich di Carlo, nata il 14 agosto 1896, moglie;
2. Argia di Giuseppe, nata il 20 luglio 1921, figlia;
3. Elda di Giuseppe, nata il 22 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7918)

N. 11419-133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bolcich di Giacomo, nato a Capodistria il 29 agosto 1850 e residente a S. Rocco n. 46, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Orsola Bolcich nata Sanzin di Michele, nata il 27 settembre 1852, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 15 settembre 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7919)

N. 11419-134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bolcich di Giuseppe, nato a Muggia il 5 novembre 1889 e residente a Rabuiese n. 125, è restituito nella forma italiana di « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Emma Bolcich nata Novel di Giovanni, nata il 12 gennaio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7920)

N. 11419-135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Michela Furlanich ved. Bolcich di Giovanni, nata a Muggia il 28 agosto 1896 e residente a Rabuiese n. 123, sono restituiti nella forma italiana di « Furlani » e « Bolsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Luigi fu Giuseppe, nato il 10 febbraio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7921)

N. 11419-1588-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frandolic Stefano fu Andrea, nato a Iamiano il 29 novembre 1881 e residente a Trieste, via Risorta n. 12, è restituito nella forma italiana di « Frandoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Amelia Frandolic nata Piccolo di Secondiano, nata il 21 luglio 1885, moglie;
2. Mario di Stefano, nato il 10 novembre 1907, figlio;
3. Amelia di Stefano, nata l'11 giugno 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO

(7922)

N. 11419-1616-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Luigi fu Pietro, nato a Trieste il 21 giugno 1895 e residente a Trieste, via S. Davis, 25, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Mozetic nata Ciotar di Francesco, nata il 26 aprile 1902, moglie;
2. Alfredo di Luigi, nato il 17 settembre 1925, figlio;
3. Frida di Luigi, nata il 20 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7923)

N. 11419-1613-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elena Tezulat fu Matteo vedova Mozetic, nata a Imoski il 9 aprile 1870 e residente a Trieste, via del Pesce n. 1, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7924)

N. 1149-1615-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Paolin di Andrea vedova Mozetic, nata a Raduica il 19 novembre 1884 e residente a Trieste, vicolo San Fortunato n. 15, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Luigi, nata il 15 agosto 1908, figlia;
2. Lodovico fu Luigi, nato il 22 settembre 1909, figlio;
3. Vittoria fu Luigi, nata il 26 maggio 1912, figlia;
4. Luigi fu Luigi, nato il 16 luglio 1914, figlio;
5. Alma fu Luigi, nata il 29 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7925)

N. 11419-1610-29

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Massimiliano fu Michele, nato a Trieste l'11 luglio 1870 e residente a Trieste, via A. Vespucci n. 11-A, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisabetta Mosettig nata Pinter di Tomaso, nata il 31 gennaio 1869, moglie;
2. Anna di Massimiliano, nata il 6 aprile 1900, figlia;
3. Natalia di Massimiliano, nata il 24 dicembre 1901, figlia;
4. Lidia di Massimiliano, nata il 23 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7926)

N. 11419-1612-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Mario di Maria, nato a Trieste il 16 giugno 1901 e residente a Trieste, via Commerciale n. 67, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Mosettig nata Auber di Giovanni, nata il 3 ottobre 1905, moglie;
2. Libera di Mario, nata il 26 settembre 1923, figlia;
3. Livio di Mario, nato il 27 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7927)

N. 11419-1608-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mosettig Ermenegilda fu Giuseppe, nata a Trieste il 27 novembre 1877 e residente a Trieste, Scorcola n. 679, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7928)

N. 11419-1609-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Tomasin fu Pietro vedova Mosettig, nata a Villesse il 28 luglio 1875 e residente a Trieste, via Canova n. 20, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7929)

N. 11419-1611-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Agnese Razman fu Giacomo vedova Mosettig, nata a Grozzana il 15 gennaio 1853 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. 344, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7930)

N. 11419-1617-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosetig Italia di Francesco, nata a Trieste il 27 dicembre 1906 e residente a Trieste, via C. Belli n. 13, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Aldo di Italia, nato il 3 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7931)

N. 11419-1621-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosettich Maria fu Michele, nata a Trieste il 1° gennaio 1887 e residente a Trieste, Barcola n. 773, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7932)

N. 11419-1620-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosettic Nerina di Vittorio, nata a Trieste il 25 febbraio 1908 e residente a Trieste, via delle Mura n. 7, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bruno di Nerina, nato il 3 giugno 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7933)

N. 11419-1618-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosetic Giovanna fu Giacomo, nata a Trieste il 20 settembre 1911 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 60, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Edoardo di Giovanna, nato il 24 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7934)

N. 11419-1619-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pahor Antonia fu Lodovico vedova Mosetic, nata a Ranziano il 23 giugno 1872 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 18, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna fu Giovanni, nata il 10 novembre 1900, figlia;
2. Carlo fu Giovanni, nato il 3 novembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7935)

N. 11419-1590-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Boschian Lucia fu Pietro vedova Musetig, nata a Maniago il 16 settembre 1882 e residente a Trieste, via E. Torricelli n. 10, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruno fu Giovanni, nato l'8 giugno 1910, figlio;
2. Giovanni fu Giovanni, nato il 12 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7936)

N. 11419-1593-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Giuseppe fu Michele, nato a Trieste il 15 febbraio 1881 e residente a Trieste, Barcola n. 771, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Mozetic nata Vidav di Matteo, nata il 24 luglio 1888, moglie;
2. Petrina di Giuseppe, nata il 24 settembre 1910, figlia;
3. Lidia di Giuseppe, nata l'8 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7937)

N. 11419-1594-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mozetic Giovanna di Pietro, nata a Trieste il 5 giugno 1907 e residente a Trieste, Barcola n. 799, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adele di Giovanna, nata il 18 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7938)

N. 11419-1595-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Giovanni fu Michele, nato a Merna il 10 aprile 1861 e residente a Trieste, San Giacomo in Monte n. 6, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7939)

N. 11419-18212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kresevic di Andrea, nato a Trieste il 17 dicembre 1874 e residente a Trieste, Corso Garibaldi n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kresevic è ridotto in « Cresciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Petronio in Kresevic fu Francesco, nata il 17 marzo 1884, moglie;
2. Guerrino di Giovanni, nato il 9 dicembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7992)

N. 11419-8812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kresevic fu Giovanni, nato a Trieste il 1° aprile 1891 e residente a Trieste, via Conti n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kresevic è ridotto in « Creselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7993)

N. 11419-18203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Luigia Kresevich di Giovanni, nata a Trieste il 31 maggio 1903 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cresciani »,
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Kresevic è ridotto in « Cresciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7994)

N. 11419-17520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ortensia Kneipp fu Giuseppe, nata a Trieste il 17 maggio 1899 e residente a Trieste, S. M. M. Sup., n. 242, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neppi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ortensia Kneipp è ridotto in « Neppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luciano di Ortensia, nato il 27 febbraio 1921, figlio;
2. Ernesto di Ortensia, nato il 12 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7995)

N. 11419-14245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kos di Giuseppe, nato a Cobdil S. Gregorio il 14 novembre 1885 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola n. 512, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kos è ridotto in « Cossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Francesca Obersnel in Kos di Giuseppe, nata il 5 marzo 1890, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 28 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7996)

N. 11419-16797.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kubat fu Giovanni, nato a Buie (Istria) il 17 aprile 1909 e residente a Trieste, via Gian Rinaldo Carli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cubani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kubat è ridotto in « Cubani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7997)

N. 11419-13341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo de Kuhacevich di Enrico, nato a Trieste il 3 giugno 1880 e residente a Trieste, via Commerciale n. 19 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « de Cuccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo de Kuhacevich è ridotto in « de Cuccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Schloss in de Kuhacevich fu Giovanni, nata il 29 dicembre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7998)

N. 11419-18214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Maria Kupferschein di Francesco, nata a Trieste il 10 luglio 1902, e residente a Trieste, via del Ghirlandaio n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Rame »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Maria Kupferschein è ridotto in « Del Rame ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7999)

N. 11419-15123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Levitznik fu Enrico, nato a Trieste il 10 agosto 1874 e residente a Trieste, via Giuseppe Caprin n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Levini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Levitznik è ridotto in « Levini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Ukmar in Schifflin fu Antonio, nata il 2 febbraio 1883, moglie;
2. Gemma di Giuseppe, nata l'8 gennaio 1911, figlia;
3. Giordano di Giuseppe, nato il 20 febbraio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(8000)

N. 11419-16981.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giovanna Liceu di Ignazio, nata a Trieste il 21 agosto 1907 e residente

a Trieste, Cologna in Monte n. 305, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Licheni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giovanna Licen è ridotto in « Licheni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario di Giovanna, nato il 2 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(8001)

N. 11419-18309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Santa Likon fu Antonio, nata a Trieste il 23 settembre 1907 e residente a Trieste, Androna S. Silvestro n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Liconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Santa Likon è ridotto in « Liconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ferruccio di Santa, nato il 21 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(8002)

N. 11419-13399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lozar fu Antonio, nato a Vertovino (Gorizia) il 20 maggio 1875 e residente a Trieste, via Commerciale n. 110, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lossarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lozar è ridotto in « Lossarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Verc in Lozar fu Giovanni, nata il 12 marzo 1869, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 14 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(8003)

N. 11419-18458.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Lucich di Deodato, nato a Trieste il 20 gennaio 1893 e residente a Trieste, via Francesco Denza n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Costantino Lucich è ridotto in « Lucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Fragiacomo in Lucich fu Almerigo, nata il 12 luglio 1889, moglie;
2. Enea di Costantino, nato il 10 gennaio 1920, figlio;

3. Wally di Costantino, nato il 1° febbraio 1921, figlio;
4. Livio di Costantino, nato il 21 agosto 1923, figlio;
5. Matteo di Costantino, nato il 7 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(8004)

N. 11419-30400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentaa dalla signorina Bruna Pacor fu Santa, nata a Trieste il 18 luglio 1919 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bruna Pacor è ridotto in « Pacorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessata indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni fu Santa, nato il 13 novembre 1913, fratello.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. rag. Augusto Buffolini nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(8005)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 24 novembre 1931, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo de Homen Christo e la sua ammissione alla Regia accademia aeronautica.

(8806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 235.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 novembr. 1931 Anno X

Francia	76 —	Oro	372.26
Svizzera	376.25	Belgrado	—
Londra	71.412	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.175
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.293	Consolidato 5 %	83.05
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.50

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca dei concorsi banditi per posti di insegnante di tecnologia per materiali da costruzione ed esercitazioni e tecnologia ed esercitazioni presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1931 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1931, n. 234, col quale sono stati banditi i concorsi ai posti di insegnante titolare di:

1° Tecnologia per materiali da costruzione ed esercitazioni,
2° Tecnologia ed esercitazioni,

presso il Regio istituto industriale di Messina;

Ritenuta l'opportunità di revocare i concorsi predetti;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 4 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1931, n. 234, col quale sono stati banditi i concorsi ai posti di insegnante titolare di:

1° Tecnologia per materiali da costruzione ed esercitazioni,
2° Tecnologia ed esercitazioni,

presso il Regio istituto industriale di Messina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8816)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.